



COMUNE DI CAMPANA

(PROVINCIA DI COSENZA)

Piazza Parlamento -- 87061 Campana (CS) Tel. 098393277 -- Fax 0983937898

PROT. N° 1308 DEL 11 APR. 2024 ALBO N° 223

Oggetto: AGGIORNAMENTO CATASTO SOPRASSUOLI GIA' PERCORSI DAL FUOCO - ANNO 2022 - ai sensi dell'art. 10, comma 2 della legge n. 353/2000 e ss.mm.ii. - AUTOCERTIFICAZIONE

AVVISO

Come previsto dall'art. 40 SEZIONE II- CERTIFICATI del DPR del 28/12/2000 n.445, Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide solo nei rapporti tra privati, infatti nei rapporti con organi della Pubblica Amministrazione è possibile sostituirle con una dichiarazione resa sempre ai sensi dell'art.47 del DPR del 28/12/2000 n.445 (tali disposizioni normative sono contenute nell'articolo 15, comma 1 della legge 183 del 2011). La mancata accettazione delle autocertificazioni, da parte degli organi della pubblica amministrazione e dei gestori dei pubblici servizi, costituisce violazione dei doveri d'ufficio.

Pertanto, qualora si renda necessario dover attestare se i terreni sono stati percorsi dal fuoco e l'esistenza o meno dei vincoli inibitori di cui all'art. 10 della Legge 353/2000 a un Ente pubblico o a privati gestori di pubblici servizi, l'utente è tenuto a presentare un'autocertificazione, che sostituisce il certificato a tutti gli effetti di legge.

Si rende noto, che al fine di procedere alla suddetta autocertificazione, presso l'Albo Pretorio online e sul sito internet https://albocampana.asmenet.it/download.php?down=1&id_file=11659&id_doc=19090224&sez=&data1=19/02/2024&data2=19/03/2024&view=si

sono pubblicati, gli elenchi relative alle aree i cui soprassuoli sono stati percorsi da incendi fino al 31/12/2022 e la delibera di Giunta Comunale n. 11 del 30/01/2024 di aggiornamento del Catasto Soprassuoli già percorsi dal fuoco - Anno 2022;

Per quando riguarda l'annualità 2023, sulla piattaforma SIM (Sistema Informatico della Montagna) ad oggi i dati non risultano ancora pubblicati, pertanto il Catasto Soprassuoli risulta aggiornato al 31/12/2022;

Si ricorda inoltre che, ai sensi della legge n. 353/2000 e ss.mm.ii.:

- Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli sono stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno 15 (quindici) anni. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati in predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al comma 1 dell'art. 10 della citata L. 353/2000, pena la nullità dell'atto.
- E' inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data antecedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data.
- Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministero dell'Ambiente (ad esempio per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici).
- Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia.



Il Sindaco

Ing. Agostino Chiarello